



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori FERRARA, CROATTI, ANASTASI, VACCARO, PRESUTTO, ACCOTO, PESCO, SANTILLO, MANTERO, FEDE, GARRUTI, MARILOTTI, CERNO, DE LUCIA, CAMPAGNA, PAVANELLI, LEONE, MOLLAME, GRANATO, ANGRISANI, DONNO, TRENTACOSTE, GIANNUZZI e BOTTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 2020

Misure per la valorizzazione dei mercati locali

ONOREVOLI SENATORI. – Le diverse tipologie di mercati locali che si svolgono nelle principali città italiane stanno da tempo attraversando una fase di grande crisi economica, che potrebbe mettere a repentaglio la sopravvivenza dell'intero settore. Tale crisi è generata da diversi elementi di matrice socio-economica, quali, ad esempio, la concorrenza delle grandi piattaforme di commercio *online* e la contestuale espansione della grande distribuzione, la proliferazione dei centri commerciali e delle medie e grandi strutture di vendita. Un impatto altrettanto negativo è dato dall'incertezza normativa originata dall'adozione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, recepita in Italia dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, novellato da ultimo dall'articolo 1, comma 686, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Secondo i dati diffusi da Unioncamere nell'agosto del 2019 risultano iscritti, alle sezioni speciali del Registro imprese presso

le Camere di commercio d'Italia, circa 183.000 piccole imprese ambulanti. Ciò significa che – secondo i dati ISTAT del mese di giugno 2016 – in soli tre anni hanno cessato la loro attività ben 17.000 ambulanti, passando da 200.000 a 183.000.

Il presente disegno di legge, pertanto, tramite l'istituzione, all'articolo 1, del Fondo per la promozione e la valorizzazione dei mercati locali mira a valorizzare i mercati locali e a fornire un aiuto concreto alle imprese del commercio al dettaglio su area pubblica.

Nello specifico, con le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 si prevede il ristoro degli ambulanti qualora, a causa di eventi calamitosi, abbiano subito ingenti danni alla propria attività, mentre i commi 4 e 5 introducono la possibilità di accedere al Fondo anche per i comuni che intendono avviare progetti di riqualificazione e ammodernamento delle aree mercatali.

L'articolo 2 reca la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione del Fondo per la promozione e la valorizzazione dei mercati locali)

1. Al fine di contrastare la desertificazione commerciale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un Fondo per la promozione e la valorizzazione dei mercati locali, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato al finanziamento e al sostegno di interventi in favore dei soggetti che esercitano l'attività di cui al titolo X del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e per la salvaguardia, la riqualificazione e l'ammodernamento delle aree mercatali dei comuni, nonché per la promozione dell'attività turistica correlata allo svolgimento di tali attività, nel rispetto e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

2. Possono accedere al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 le imprese del commercio al dettaglio su area pubblica che hanno subito ingenti danni alla propria attività a causa di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nei rispettivi territori, e in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

a) essere in regola con gli adempimenti previsti dal documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) essere in regola con le autorizzazioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 destinate alle finalità di cui al comma 2 non possono superare complessivamente i 2 milioni di euro annui, con possibilità di erogare un indennizzo annuale pari a un massimo di 30.000 euro per ciascuna impresa danneggiata dal singolo evento calamitoso.

4. Possono altresì accedere al Fondo di cui al comma 1 i comuni che intendono avviare progetti di riqualificazione e ammodernamento delle aree mercatali, con la possibilità di presentare richieste di finanziamento pari:

a) al 100 per cento delle spese documentate sostenute per gli interventi effettuati nelle aree ubicate all'interno della zona territoriale omogenea, di cui all'articolo 2, lettera A), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali;

b) al 70 per cento delle spese documentate sostenute per gli interventi nelle aree artigianali, così come individuate dalle diverse leggi regionali;

c) al 50 per cento delle spese documentate sostenute per gli interventi nelle aree ubicate all'interno della zona territoriale omogenea, di cui all'articolo 2, lettera D), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

5. Le richieste di finanziamento da parte dei comuni non possono superare i 400.000 euro annui per singolo progetto e devono riguardare almeno una delle seguenti finalità:

a) il rifacimento, il recupero o il restauro delle facciate esterne degli edifici prospicienti l'area mercatale;

b) l'installazione di servizi igienici permanenti;

c) l'installazione o l'ampliamento della pubblica illuminazione;

d) l'eliminazione delle barriere architettoniche;

e) l'installazione o l'ampliamento delle strutture dedicate ad attività ludiche, ricreative e di tempo libero, quali i parchi e i giardini pubblici, contigue all'area mercatale;

f) l'installazione o l'incremento di elementi con funzione di arredo urbano.

6. Fatta salva la normativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia, ai fini dell'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono fissati ulteriori criteri e modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1, le modalità di selezione e cofinanziamento dei progetti di cui al comma 4, nonché le modalità di recupero delle risorse in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'utilizzo delle medesime risorse.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripar-

tire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 1,00